

STATUTO DEL COMUNE DI PONDERANO

Modifiche

TIT. I - Principi generali

Artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6: nessuna modifica

TIT. II - Organi Istituzionali

Art. 7 - Organi : viene abrogato e sostituito dal seguente: "Sono organi elettivi del Comune il Consiglio e il Sindaco", artt. 8 - 9 - 10 nessuna modifica, art. 11 dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:

10) Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Istituzioni, nonché provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti ed Istituzioni ad esso espressamente riservate per legge.

Art. 12: il comma 6 viene abrogato e sostituito dal seguente:

6) La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco in un termine non superiore a 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. Dopo il 6° comma vengono aggiunti i seguenti commi:

7) In caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

8) Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni sono svolte dal Vicesindaco.

9) Il Regolamento del Consiglio prevede strumenti di garanzia per l'esercizio del diritto dei Consiglieri.

Art. 13 - comma 4 viene abrogato e sostituito:

4) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta al Consiglio. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Dopo il comma 4 viene aggiunto:

5) Il seggio rimasto vacante per qualsiasi causa nel Consiglio, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Artt. 14 - 15 - 16 - 17: nessuna modifica.

Art. 18, il comma 2 è abrogato e sostituito dal seguente: La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco, in un termine

non superiore a 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 19, il comma 6 viene abrogato e sostituito dal seguente:

6) I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi Elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 20 - 21: nessuna modifica.

Art. 22: i commi 1 - 2 - 3 diventano rispettivamente n. 4 - 5 - 6, vengono aggiunti i seguenti commi:

1) Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale.

2) In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco, l'adunanza del Consiglio e' presieduta dal Vicesindaco.

3) In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, l'adunanza del Consiglio e' presieduta dall'Assessore delegato.

Art. 23: dopo il comma 4 vengono aggiunti i seguenti:

5) per le nomine di cui all'art. 15 della L. 25.03.1933, 81 si applica, in deroga al disposto del comma 1°, il principio della maggioranza relativa.

6) Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile e attestazione copertura finanziaria art. 55 Legge 142/90 dei responsabili dei servizi qualifiche 7a o 6a, (qualora non esistenti in organico), D.F'.R. 333/90 sotto il profilo della legittimità del Segretario Com.le. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Le modifiche e le integrazioni di una proposta di deliberazione del Consiglio Comunale non possono essere poste in votazione se non siano stati previamente acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi e del Segretario Com.le sulle parti modificate o integrate. Il parere contrario dei responsabili dei servizi e del Segretario Com.le non e' vincolante per il Consiglio che deve tuttavia motivare le ragioni che lo inducono a disattendere il parere espresso. Le deliberazioni del Consiglio Comunale dichiarate urgenti o immediatamente eseguibili devono essere trasmesse al CO.RE.CO. entro 5 giorni dall'adozione.

Artt. 24 e 25: nessuna modifica.

CAPO III - GIUNTA COMUNALE E SINDACO:

Viene integralmente sostituito dal seguente:

Art. 26 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco e' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed e' membro del Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Nella prima seduta successiva alla elezione, il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
6. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni.
7. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti e l'organo e gli istituti di decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
8. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'elezione dei successori.

Art. 27: nessuna modifica.

Art. 28: Composizione e Presidenza - e' abrogato e sostituito dal seguente:

- 1) La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e n. 4 Assessori.
- 2) In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco, la Giunta e' presieduta dal Vicesindaco.
- 3) In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, la Giunta e' presieduta dall'Assessore delegato.
- 4) Uno o più Assessori possono essere nominati tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di riconoscimento, prestigio, professionalità e competenze amministrative.
- 5) L'Assessore esterno può però partecipare al Consiglio senza diritto di voto e può intervenire nel dibattito per illustrare argomenti concernenti le proprie deleghe.
- 6) Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 29: Elezione della Giunta - Il titolo viene sostituito dal seguente: "Nomina della Giunta". Il comma 1 e' abrogato e sostituito dal seguente: "La nomina della Giunta avviene nei modi indicati dalla Legge."

Art. 30: L'intero articolo viene sostituito dal seguente:
Assessore Delegato

1. All'Assessore Delegato spetta surrogare il sindaco ed il Vicesindaco assenti o impediti sia quale Capo dell'Amministrazione che quale Ufficiale di Governo.

Art. 31 : L'intero articolo viene sostituito dal seguente: Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione di elezione del nuovo Sindaco.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede alla scioglimento del Consiglio.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
4. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 32: L'intero articolo viene sostituito dal seguente:

Mozioni di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. La mozione va presentata al Segretario Comunale perchè ne disponga la immediata acquisizione al protocollo generale dell'Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente 2° comma.

Art. 33: Il comma 2 viene integralmente sostituito dal seguente:

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco. In caso di accettazione, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento.

Al comma 4 dopo le parole "...nei casi previsti dalla legge" vengono aggiunte le parole "e non intervenga la revoca disposta dal Sindaco"

I commi 5 e 6 vengono integralmente sostituiti dai seguenti:

5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio su richiesta di almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. Alla sostituzione dei singoli Assessori, dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco con proprio decreto dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla emanazione del provvedimento.

Art.34: comma 6 viene sostituito con il seguente:

Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere

corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e attestazione copertura finanziaria art. 55 legge 142/90 dei responsabili dei servizi qualifica funzionale~7a o 6a (qualora non esistente in organico), e sotto il profilo della legittimità del Segretario Comunale. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Le deliberazioni della Giunta Comunale adottate con il parere contrario dei responsabili dei servizi e del Segretario Comunale devono essere motivati con la indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo.

La Giunta Comunale decide con voto palese, a maggioranza assoluta dei votanti, sulla facoltà di sottoporre ciascuna deliberazione adottata, al controllo preventivo di legittimità.

Qualora la Giunta Comunale decida di sottoporre la deliberazione al controllo preventivo di legittimità, la medesima, se dichiara urgente o immediatamente eseguibile, deve essere trasmessa al CO.RE.CO. entro 5 giorni dall'adozione.

Art. 35: Al comma 1 viene aggiunto il seguente punto d):

d) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

Art. 36: Nessuna modifica.

Art. 37: Al comma 2 le parole "... dell'art. 25" vengono sostituite con le parole ".... dell'art. 6".

Art. 38: Nessuna modifica.

Art. 39: Viene inserito il testo: Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale.

Dopo il comma 1, vengono aggiunti i seguenti punti:

- 1 bis) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione e/o nomina;

- 1 ter) Revoca uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;

- 1 quater) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990.

Art. 40: Nessuna modifica.

Art. 41 : Delegazioni del Sindaco è abrogato il 1° comma e sostituito come in appresso:

1. Il Sindaco può delegare un Assessore a presiedere la Giunta o il Consiglio in caso di assenza o, impedimento temporaneo del

Sindaco e del Vicesindaco.

Art. 42: Il comma 1 viene integralmente sostituito dal seguente:

Surrogazione del Sindaco per le nomine

1. Qualora il Sindaco non effettui le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 39, comma 1°, lettera q) del presente Statuto, vi provvede il Comitato di Controllo ai sensi dell'art. 48 della legge n. 142/90.

Artt. 43 e 44: Nessuna modifica.

TIT. III - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

Artt. 45 - 46 - 47 - 48 e 49: Nessuna modifica

Capo II: Organizzazione degli uffici e del lavoro.

Art. 50: Dopo il comma 4 viene aggiunto:

- 4 bis) I responsabili dei servizi, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 6/1333 del 22 giugno 1993, in applicazione del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, formulano con rilevanza interna i pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/90, sotto il profilo tecnico. Il responsabile del servizio economico-finanziario, inquadrato nella qualifica funzionale 6°, formula con rilevanza interna i pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90 sotto il profilo contabile e l'attestazione di cui all'art. 55 della legge 142/90.

TIT. IV: Servizi

Artt. 51 - 52 e 53: Nessuna modifica

TIT. V: Controllo interno

Artt. 54 - 55 - 56: Nessuna modifica

TIT. VI: Responsabilità

Artt. 57 - 58 - 59 - 60: Nessuna modifica.

TIT. VII: Finanza e contabilità

Artt. 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67: Nessuna modifica

PARTE II: Ordinamento funzionale.

TITOLO I: Organizzazione territoriale e forme associative.

Artt. 68 - 69 - 70 - 71 - 72 e 73: Nessuna modifica.

TITOLO II: Partecipazione popolare.

Capo II

Iniziativa politica e amministrativa.

Artt. 77 - 78 - 79 - 80: Nessuna modifica.

Capo III

Associazionismo e partecipazione: artt. 81 - 82 - 83 e 84:

Nessuna modifica.

Capo IV

Referendum e diritti di accesso: artt. 85 - 86 - 87 - 88:

Nessuna modifica.

Capo V - Difensore Civico: art. 89: nessuna modifica.

TITOLO VII : Funzione normativa.

Artt. 90 - 91 - 92 - 93: Nessuna modifica.

Art. 94 - Norme transitorie e finali - Dopo il comma 3 viene aggiunto:

3) Le modificazioni apportate allo Statuto Comunale dal capo II della legge 25.3.1993 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni si applicano a partire dalle prime elezioni successive alla stessa legge.